



Regione Puglia – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità urbana

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche | Via Gentile, 52 - Bari

www.regione.puglia.it

PR PUGLIA 2021-2027

Priorità 2 – Economia Verde

Obiettivo Specifico RSO2.6 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

Azione 2.10 - Interventi per la gestione dei rifiuti urbani

Sub-Azione 2.10.1 - Interventi per la gestione innovativa del ciclo integrato dei rifiuti urbani

Allegato B - DISCIPLINARE

**Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate
alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

(adottato con A.D. n. del _____)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

REGIONE PUGLIA

E

PER LA REALIZZAZIONE DELL' OPERAZIONE

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

la Regione Puglia, in questo atto rappresentato dal Dirigente *pro tempore* del Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, (di seguito anche solo “**Regione**”);

E

il _____ in questo atto rappresentato da _____ il quale sottoscrive in qualità di _____ (inserire la qualifica) giusta _____ (inserire il provvedimento di attribuzione dei poteri di firma), di seguito anche solo “**Beneficiario**”);

congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____ si è proceduto all’assegnazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla *selezione interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani* con contestuale stanziamento delle risorse a valere sulla Priorità 2 “Economia verde” – Azione 2.10 “Interventi per la gestione dei rifiuti urbani” - Sub-Azione 2.10.1 “Interventi per la gestione innovativa del ciclo integrato dei rifiuti urbani” del PR Puglia 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato adottato l’ “ *Avviso pubblico per la selezione interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*” a valere sulla Priorità 2 “Economia verde” – Azione 2.10 “Interventi per la gestione dei rifiuti urbani” - Sub-Azione 2.10.1 “Interventi per la gestione innovativa del ciclo integrato dei rifiuti urbani” del PR Puglia 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stata ammessa a finanziamento l’operazione di cui alla proposta progettuale candidata dal _____;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____, il Beneficiario ha nominato il RUP nella persona di _____;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto del disciplinare

Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Puglia e il _____, Beneficiario per la realizzazione dell’operazione denominata “ _____ ” ammessa a finanziamento a valere sul PR Puglia 2021-2027 Priorità 2 “Economia verde” – Azione 2.10 “Interventi per la gestione dei rifiuti urbani” - Sub-Azione 2.10.1 “Interventi per la gestione innovativa del ciclo integrato dei rifiuti urbani”;

Art.2 – Entità del contributo

Il costo complessivo dell'operazione, ammonta a complessivi _____ di cui € _____ in termini di contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità 2, Azione 2.10 - Sub Azione 2.10.1 ed (eventuale) _____ in termini di risorse aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro finanziario di Progetto, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate nello strumento di selezione.

Il contributo concesso a valere sul Programma è invariabile in aumento, fermo restando il rispetto del rapporto percentuale tra contributo pubblico ed eventuali risorse aggiuntive destinate alla realizzazione delle operazioni.

A seguito dell'espletamento della/e procedura/e di appalto da parte del Beneficiario provvede alla trasmissione dei relativi atti unitamente al quadro finanziario rideterminato ed approvato.

Le eventuali economie rinvenienti dal quadro finanziario di progetto rideterminato post procedura/e di appalto ritornano nella disponibilità della Regione.

Conseguentemente, ad esito di ogni procedura di appalto, l'ammontare del contributo a disposizione del Beneficiario è rimodulato rimanendo ferme, comunque, le ripartizioni percentuali tra contributo a valere sul Programma ed eventuali risorse aggiuntive così come previste in sede di presentazione della proposta progettuale. Rimane ferma altresì la percentuale indicata nel quadro finanziario della proposta progettuale ammessa a finanziamento relativamente alla voce imprevisti, con conseguenza che la stessa non potrà essere rideterminata in aumento in ragione della disponibilità delle economie rinvenienti dalle procedure di appalto.

Art. 3 – Obblighi del Beneficiario

Con il presente Disciplinare, il *Beneficiario* si obbliga a garantire:

- la comunicazione delle eventuali variazioni relative ai referenti per l'operazione, quali il Dirigente e/o il RUP, entro quindici (15) giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 3), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni sulle eventuali variazioni dei titolari effettivi del Beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 23), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni su tutti i contraenti, sui relativi titolari effettivi quali definiti all'art. 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e sui contratti;
- la trasmissione degli atti di espletamento della/e procedura/e di appalto, unitamente al quadro finanziario rideterminato ed approvato;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee, nazionali e regionali del settore di riferimento dell'operazione ammessa a finanziamento, nonché quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
- l'applicazione e il rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- il rispetto della normativa europea e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;



- la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, nonché l'individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;
- l'applicazione e il rispetto, per quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'applicazione della normativa prevista in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 46 - 47 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, nonché indicazione delle modalità secondo cui è garantito il rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi secondo le linee guida di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 disponibili al seguente indirizzo: <https://pr2127.regione.puglia.it/obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>;
- il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, ove pertinente;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- l'archiviazione e la conservazione secondo i sistemi in uso presso il Beneficiario della documentazione relativa all'operazione, attraverso l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente anche la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, per un periodo di tempo pari a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;
- l'indicazione, sui documenti amministrativo/contabili relativi all'operazione, del Programma europeo, della Priorità e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
- l'implementazione e l'aggiornamento nel sistema di monitoraggio regionale di tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali (ivi inclusi gli indicatori di realizzazione) relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione, secondo la tempistica prevista dal presente Disciplinare, pena l'impossibilità da parte della Regione di erogare le tranche di contributo richiesto;
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l'attuazione dell'operazione, delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate;
- l'implementazione nel sistema regionale di monitoraggio, al termine dell'operazione, della documentazione relativa all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;
- la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione

dell'operazione;

- gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente Disciplinare.

Art. 4 – Visibilità, trasparenza e comunicazione

Con particolare riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione a carico del Beneficiario, questi si impegna a:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione comprese le finalità ed i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060);
- per le operazioni il cui costo totale non supera € 500.000,00, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Qualora in fase di controllo venga riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato all'Allegato IX, ovvero nel caso venga riscontrato il mancato adempimento degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione sopra elencati di cui al presente articolo, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, **pena la soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione.**

Art. 5 - Cronoprogramma procedurale dell'operazione

Il *Beneficiario*, in conformità a quanto indicato nella proposta progettuale ammessa a contributo finanziario, si impegna, a rispettare la seguente tempistica per l'attuazione dell'operazione:

- a) conclusione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro _____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- b) avvio della procedura per l'affidamento dell'appalto relativo a _____ (lavori, forniture, servizi), nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro _____ giorni/mesi dalla data di completamento della fase precedente di cui al punto a) o, se la fattispecie di cui al punto a) non sussiste, entro _____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente

Disciplinare¹;

- c) assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dell'appalto entro _____giorni/mesi dal completamento della fase precedente di cui al punto b)²;
- d) avvio dell'esecuzione dell'appalto relativo _____ entro _____ giorni/mesi dalla fase precedente di cui al punto c)³;
- e) completamento dell'operazione entro il _____;
- f) operatività dell'intervento entro il _____.

All'espletamento di ognuna delle attività sopra indicate il Beneficiario inserisce i relativi atti nel sistema informativo regionale di monitoraggio.

Nel caso di ritardo delle fasi di attuazione dell'operazione per circostanze oggettive e non imputabili al Beneficiario, lo stesso inoltra alla Regione Puglia formale e motivata richiesta di proroga; la Regione Puglia, valutate le motivazioni, può concedere la proroga richiesta con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma procedurale.

Il mancato rispetto della tempistica di attuazione dell'operazione, anche relativamente ad una singola fase, determina la facoltà per la Regione di revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'operazione (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso del Programma, se antecedente al termine di completamento previsto), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'entrata in funzione e la piena operatività di quanto oggetto di finanziamento.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, la Regione procederà alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 6 - Spese ammissibili

In conformità a quanto definito dal Reg. (UE) 2021/1060, dalla normativa nazionale (DPR del 10 marzo 2025, n. 66), dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) 2021/1058, nonché dagli strumenti attuativi del PR Puglia 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. e lo strumento di selezione a valere sul quale l'operazione oggetto del presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro finanziario dell'operazione ammessa a finanziamento;
- effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione ammessa a finanziamento;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;

¹ Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare

² Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare

³ Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare

- tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e nell'ambito del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) **lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;**
- b) **indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati all'esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);**
- c) **progettazione dell'intervento;**
- d) **direzione lavori/esecuzione del contratto;**
- e) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;**
- f) **certificato di regolare esecuzione/collaudo statico/collaudo tecnico-amministrativo;**
- g) **incentivi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;**
- h) **spese generali.**

Per *spese generali*, nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'operazione, da indicare nel quadro finanziario di progetto tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:

- spese per attività preliminari strettamente necessarie e funzionali all'attuazione dell'operazione;
- spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
- spese per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione;
- spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo (supporto al monitoraggio e alla rendicontazione dell'intervento finanziato), ivi comprese eventuali spese per la redazione di relazioni geologiche;
- supporto al RUP;
- spese per diffusione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Le spese di seguito elencate:

- progettazione dell'opera;
- direzione lavori;
- certificato di regolare esecuzione, eventuale collaudo statico e/o collaudo tecnico-amministrativo;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro finanziario, e pertanto *non concorrono alla quantificazione della percentuale massima su indicata per le spese generali*.

Le eventuali spese di *esproprio e di acquisizione di terreni*, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese totali ammissibili secondo quanto disposto dall'art. 64, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 2021/1060 e risultano ammissibili se conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

Le spese per *imprevisti* (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura percentuale (massima del 10%) dell'importo complessivo delle spese alla succitata lettera a) a seguito di espletamento della/e procedura/e di affidamento determinata, come per legge, ed indicata nel quadro finanziario della proposta progettuale ammessa a finanziamento e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.

La percentuale prevista per gli imprevisti nel quadro finanziario della proposta progettuale non deve subire variazioni in aumento in ragione dell'utilizzo delle economie rinvenienti dall'espletamento della gara.

Gli atti relativi ad eventuali *modifiche e varianti* al Progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Beneficiario, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle relative spese.

Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere a titolo di spese generali o per l'acquisizione di immobili ovvero altre voci previste tra le somme a disposizione del Beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati, resteranno a carico del Beneficiario medesimo.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Le spese non ammissibili sono:

- le spese di manutenzione ordinaria;
- le ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla corresponsione di spese correnti, contributi concessori, tributi e altri oneri fiscali e le spese di gestione in genere.

Le spese valutate non ammissibili, ovvero le spese d'importo eccedente l'ammontare del contributo finanziario rideterminato in favore dell'intervento a seguito di procedura/e di appalto, rimarranno a carico del Beneficiario, non concorrendo, al contempo, all'ammontare delle risorse aggiuntive in capo al Beneficiario in termini di cofinanziamento.

Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro finanziario rideterminato post procedura/e di appalto, non restano a disposizione del Beneficiario ma ritornano nella disponibilità della Regione Puglia.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento per le spese ammissibili.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario e rendicontazione delle spese

Il contributo concesso a valere sul PR Puglia 2021-2027 verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) **erogazione pari al 35%** a titolo di anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post procedura/e di appalto, e a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario.

Al fine di ottenere l'anticipazione, il Beneficiario, attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale, deve:



- presentare la domanda di anticipazione;
 - presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - attestare l'avvenuto concreto inizio dei lavori;
 - presentare il quadro finanziario definitivo, rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e di appalto;
 - (eventuale) la documentazione relativa all'impegno contabile assunto per le risorse aggiuntive, laddove ricorra l'ipotesi di cofinanziamento dell'intervento di cui al par. 3.3 dell'Avviso;
 - informazioni relative ai dati fisici, procedurali ed eventualmente finanziari.
- b) **n. 2 (due) erogazioni pari al 30%** dell'importo del progetto post procedure di appalto al netto delle economie. Al fine di ottenere le erogazioni il Beneficiario, attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale, deve:
- presentare la richiesta di erogazione;
 - presentare la documentazione completa relativa agli ulteriori affidamenti attivati per la realizzazione dell'intervento;
 - rendicontare le spese sostenute e debitamente documentate per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione, e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste), in aggiunta al 100% delle precedenti erogazioni, e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
 - confermare/aggiornare le informazioni relative al monitoraggio procedurale fisico e finanziario;
- c) **erogazione finale del residuo 5%**, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo regionale:
- presentare la richiesta di saldo;
 - rendicontare le spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'operazione finanziata, per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
 - presentare il provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento (ove previste);
 - presentare gli atti amministrativi attestanti la messa in esercizio dell'intervento finanziato e, nel caso in cui il gestore sia terzo rispetto al Soggetto beneficiario, presentazione degli atti idonei a dimostrare la sua individuazione tra i soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", nel rispetto dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.M. del 13 febbraio 2014;
 - presentare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - presentare la documentazione attestante gli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - inserire le date definitive dell'operazione ai fini del monitoraggio procedurale;
 - inserire i valori a conclusione dell'operazione per la valorizzazione degli indicatori di realizzazione.

Anche nel caso in cui a conclusione dell'intervento il Beneficiario sulla base del provvedimento di omologazione della spesa non abbia maturato il diritto all'erogazione dell'ulteriore 5%, ovvero abbia maturato in misura percentuale inferiore, dovrà ottemperare ai su riportati adempimenti e presentare la rendicontazione finale per l'intervento finanziato.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia e all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Puglia; pertanto, il Beneficiario si impegna ad anticipare, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all'operazione.

Ferme restando le disposizioni di cui alle norme contabili nazionali, per la realizzazione dell'operazione è richiesta la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del presente Disciplinare, nonché individuazione di uno più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii..

Nel rispetto del principio del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre necessariamente al CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le ulteriori informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, l'importo rendicontato, ecc. (ad esempio: CUP _____ CIG _____ *PR Puglia 2021-2027 – Priorità 2 – Azione 2.10.1, Titolo progetto “_____”*). Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sull'operazione (*Documento contabile rendicontato per l'importo di € _____, __ a valere sul PR Puglia 2021-2027 – Titolo “_____”*).

Nel caso in cui, invece, non sia stato possibile inserire nei documenti giustificativi di spesa le ulteriori informazioni indicate nel precedente paragrafo, il Beneficiario dovrà allegare, con riferimento ad ogni giustificativo da integrare, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attestino le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale rendicontato.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, qualora si sia provveduto ad erogare quota del contributo, la Regione potrà procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 – Termini di rendicontazione e monitoraggio

Alle scadenze di seguito riportate, il Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio, a:

- inserire/aggiornare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (*rif. art. 5 - cronoprogramma procedurale dell'operazione*);
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
- rendicontare le spese sostenute;

Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:

- *entro il 10 febbraio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e

i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;

- *entro il 10 maggio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
- *entro il 10 settembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
- *entro il 10 novembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.

La rendicontazione nel sistema informativo regionale di monitoraggio deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale (*“rendicontazione zero”*). Il tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.

In caso di mancato aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio alle scadenze stabilite nel presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso di inerzia da parte del Beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento della spesa e in assenza della comunicazione relativa alle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso in cui la Regione Puglia, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'art. 7, può presentare la relativa rendicontazione e formulare contestuale domanda di erogazione, senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati nel presente articolo. In tal caso, al termine del periodo di rendicontazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre), il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre nel quale è stata presentata la domanda di erogazione.

Art. 9 – Controlli e verifiche

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'operazione da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare realizzazione dell'operazione.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Come già indicato all'art. 3 del presente Disciplinare, il Beneficiario assume l'impegno di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco da parte delle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca del finanziamento concesso, ovvero al non riconoscimento delle spese ritenute non ammissibili, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 10 Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità

L'operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla natura dell'operazione stessa, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Stabilità dell'operazione

In osservanza di quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, il Beneficiario restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale in proprio favore si verifica quanto segue:

- presentare modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- subire la modifica della proprietà dell'infrastruttura procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Art. 12 - Revoca e rinuncia del contributo finanziario

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui all'Avviso, al presente Disciplinare, a Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'operazione finanziata nel sistema di monitoraggio regionale da parte del Beneficiario.

La Regione eserciterà lo stesso potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'operazione.

Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di:

- gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso;
- mancata o ritardata entrata in funzione e/o piena operatività di quanto oggetto di finanziamento;
- variazioni in corso di esecuzione dell'intervento tali da far venir meno/modificare anche uno solo degli elementi che hanno concorso all'attribuzione del punteggio in fase di ammissione dell'intervento.

È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell'operazione finanziata, ovvero del contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, all'indirizzo PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione

Art. 13 - Disponibilità dei dati

I dati relativi all'operazione ed al Beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia, ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata ed alle attività relative all'attuazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, tenuto conto dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali già espressa dal Beneficiario nell'istanza di ammissione a finanziamento, presentata ai fini della partecipazione alla procedura di selezione per la realizzazione dell'operazione di cui alle Premesse e che con la sottoscrizione del presente Disciplinare il medesimo Beneficiario intende ivi integralmente richiamare e confermare.

I dati relativi all'attuazione dell'operazione, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo e saranno, altresì, trasmessi telematicamente, attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio, al sistema informativo ARACHNE della Commissione Europea, al solo fine di individuare gli indicatori di rischio di frodi, conflitti di interesse e irregolarità.

Il Beneficiario si impegna a comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 49 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni europee

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Disciplinare e per qualsiasi controversia legata all'attuazione dello stesso, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Bari.

Per il Beneficiario
il Legale rappresentante
firmato digitalmente

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione
firmato digitalmente